

Legge regionale 23 aprile 1979 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 09/05/1979

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, sull'istituzione dei consultori familiari.

Art. 3

L' articolo 4 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, è sostituito dal seguente:

<< Art. 4

(Gestione e partecipazione degli utenti)

I Comuni, i loro Consorzi, le Comunità montane e la Comunità collinare, sentiti gli organismi del decentramento comunale, le organizzazioni sindacali, le associazioni interessate ed i movimenti femminili esistenti nel territorio, debbono con proprio regolamento stabilire le forme di partecipazione degli utenti e degli operatori, tenendo conto in particolare della rappresentanza delle donne e delle loro associazioni nonché, ove la sua presenza lo richieda, della minoranza slovena, alla formulazione dei programmi e delle scelte da effettuare, alla verifica della loro attuazione, alla promozione delle iniziative e alla organizzazione del consultorio. >>